

Obbligo di Certificazione verde Covid-19 (detto anche "Green Pass")			
DATA	OGGETTO dell'obbligo ed ESCLUSIONI (attività/servizio/professione/ruolo)	NOTE	CHI CONTROLLA
<p>1) Dal 6/8/2021</p> <p>Art. 9 – bis (L. 87/2021 di conversione del DL 52/2021)</p>	<p>Per l'accesso ai seguenti servizi e attività:</p> <p>a) servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso (comprese anche le mense aziendali), <i>ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati</i></p> <p>b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive</p> <p>c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre</p> <p>d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso</p> <p>e) sagre e fiere, convegni e congressi</p> <p>f) centri termali, <i>salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche,</i> parchi tematici e di divertimento</p> <p>g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione</p> <p>g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose</p>	<p>In zona bianca e, laddove consentiti e alle condizioni previste, anche in zona arancione e rossa.</p> <p>Let. a) il chiarimento sull'<u>esclusione per i servizi di ristorazione all'interno di strutture ricettive</u> era già stato fornito mediante FAQ del Governo, dal 19 settembre 2021 è incluso nella disposizione dalla L. n. 126/2021 di conversione del DL 105/2021.</p> <p>Sulle <u>mense aziendali</u> l'inclusione è avvenuta a seguito della FAQ Governo del 14/8/2021 e si ritiene riguardi mense in possesso di apposite autorizzazioni e nella quale vengono forniti servizi di somministrazione da parte di un gestore (che ha anche l'obbligo di controllo). Diversamente, la concessione di spazi interni per la consumazione del pasto può avvenire nel rispetto dei protocolli aziendali Covid.</p> <p><u>Let. e) nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso,</u> gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19, per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi (<i>chiarimento già fornito mediante FAQ del Governo, dal 19 settembre 2021 è incluso nella disposizione dalla L. n. 126/2021 di conversione del DL 105/2021</i>).</p> <p><u>Let. f) il chiarimento sull'esclusione per prestazioni LSA e attività riabilitative o terapeutiche</u> era già stato</p>	<p>In base al DPCM 17 giugno 2021, il controllo delle certificazioni verdi COVID-19 spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ai pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni; al personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi; ai soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali viene prescritto, e ai loro delegati; al proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività, e ai loro delegati; ai vettori aerei, marittimi e terrestri, e ai loro delegati; ai gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali <p>Quando l'addetto alla verifica è il titolare della struttura, o un suo delegato, come ad esempio un proprio lavoratore dipendente, questi deve essere nominato in maniera formale (scritta).</p> <p>Le verifiche sono effettuate secondo le modalità operative indicate nel DPCM 17/6/2021 (*).</p>

Obbligo di Certificazione verde Covid-19 (detto anche "Green Pass")			
DATA	OGGETTO dell'obbligo ed ESCLUSIONI (attività/servizio/professione/ruolo)	NOTE	CHI CONTROLLA
	<p>h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò</p> <p>i) concorsi pubblici</p> <p><u>L'obbligo non si applica</u> ai soggetti esclusi per età (sotto i 12 anni) dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (Prot. n. 35309 del 04/08/2021).</p>	fornito mediante FAQ del Governo, dal 19 settembre 2021 è incluso nella disposizione dalla L. n. 126/2021 di conversione del DL 105/2021	
<p>2) Dal 1/9 al 31/12/2021</p> <p>Art. 9 - ter di conversione del DL 52/2021</p>	<p>Sono tenuti a possederlo ed esibirlo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario - gli studenti universitari <p><u>L'obbligo non si applica</u> ai soggetti ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (Prot. n. 35309 del 04/08/2021 e n. 43366 del 25/09/2021).</p>	Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal 5° giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.	<p>I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.</p> <p>Le verifiche sono effettuate secondo le modalità operative indicate nel DPCM 17/6/2021 (*).</p>
<p>3) Dal 1/9 al 31/12/2021</p> <p>Art. 9 - quater di conversione del DL 52/2021</p>	<p>Per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto ed il loro utilizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario 	L'utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l'osservanza delle misure anti-contagio.	<p>I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni.</p> <p>Le verifiche sono effettuate secondo le modalità operative indicate nel DPCM 17/6/2021 (*).</p>

Obbligo di Certificazione verde Covid-19 (detto anche "Green Pass")			
DATA	OGGETTO dell'obbligo ed ESCLUSIONI (attività/servizio/professione/ruolo)	NOTE	CHI CONTROLLA
	<p>passaggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;</p> <p>d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;</p> <p>e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.</p> <p><u>L'obbligo non si applica</u> ai soggetti esclusi per età (sotto i 12 anni) dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (Prot. n. 35309 del 04/08/2021 e n. 43366 del 25/09/2021).</p>		
<p>4) Dal 11/9 al 31/12/2021</p> <p>Art. 9 - ter.1 (L. 87/2021 di conversione del DL 52/2021)</p>	<p>È tenuto a possederlo ed esibirlo il personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei servizi educativi per l'infanzia (art. 2 D.lgs. 65/2017), - dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), - dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), - dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) - degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). <p><u>L'obbligo non si applica:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ai bambini, agli alunni e agli studenti, ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, mentre vi rientrano coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS); - ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla 	<p><i>Si ritiene che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>relativamente ai corsi e alla formazione in genere, tali disposizioni riguardano <u>esclusivamente</u> i corsi serali di istruzione (CPIA) e la formazione professionale (IeFP) che son legate all'assolvimento dell'obbligo scolastico, oppure percorsi formativi post diploma come la formazione IFTS e ITS.</i> - <i>sono soggetti a queste regole i predetti percorsi formativi - considerati formazione pubblica equiparata a scuola superiore - e tutto il personale di questi servizi formativi, mentre sono <u>esclusi i partecipanti a tali corsi</u>, ad eccezione dei partecipanti ai percorsi formativi ITS.</i> 	<p>Il dirigente scolastico e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e formative hanno il compito di controllare il possesso del Green Pass da parte del lavoratore.</p> <p>Le verifiche sono effettuate secondo le modalità operative indicate nel DPCM 17/6/2021 (*).</p>

Obbligo di Certificazione verde Covid-19 (detto anche "Green Pass")			
DATA	OGGETTO dell'obbligo ed ESCLUSIONI (attività/servizio/professione/ruolo)	NOTE	CHI CONTROLLA
	base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (Prot. n. 35309 del 04/08/2021 e n. 43366 del 25/09/2021).		
	<p>È tenuto a possederlo ed esibirlo:</p> <p>- <u>chiunque</u> accede a tutte le strutture delle suddette istituzioni scolastiche, educative e formative.</p>	<p><i>La dicitura "chiunque" si ritiene faccia rientrare nell'obbligo <u>anche il personale di aziende che, per ragioni di servizio o lavoro, hanno accesso a tali strutture (a titolo esemplificativo e non esaustivo attività di servizio di mense scolastiche, pulizie e manutenzioni, ecc.), oltre ai genitori e qualsiasi altro soggetto acceda.</u></i></p> <p><i>Si evidenzia che fino al 15 ottobre (entrata in vigore dell'obbligo per i lavoratori nel settore privato e pubblico) non vi è un'estensione diretta dell'obbligo di Green Pass ai predetti settori di attività, ma indirettamente ai soli lavoratori che sono impegnati nelle prestazioni di servizi/opere all'interno delle strutture scolastiche, educative e formative.</i></p>	<p>Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.</p> <p>Le verifiche sono effettuate secondo le modalità operative indicate nel DPCM 17/6/2021 (*).</p>
<p>5) Dal 11/9 al 31/12/2021</p> <p>Art. 9 - ter.2 (L.87/2021 di conversione del DL 52/2021)</p>	<p>È tenuto a possederlo ed esibirlo:</p> <p>- <u>chiunque</u> accede alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e anche alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.</p> <p><u>L'obbligo non si applica</u> ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (Prot.</p>	<p><i>La dicitura "chiunque" fa rientrare nell'obbligo <u>anche il personale di aziende che per ragioni di servizio o lavoro hanno accesso a tali strutture (a titolo esemplificativo e non esaustivo attività di servizio di mense scolastiche, pulizie e manutenzioni, ecc.), che peraltro sono citati nella fase di controllo.</u></i></p>	<p>I responsabili delle istituzioni sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni, secondo modalità a campione individuate dalle medesime Istituzioni.</p> <p>Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata</p>

Obbligo di Certificazione verde Covid-19 (detto anche "Green Pass")			
DATA	OGGETTO dell'obbligo ed ESCLUSIONI (attività/servizio/professione/ruolo)	NOTE	CHI CONTROLLA
	n. 35309 del 04/08/2021 e n. 43366 del 25/09/2021).		anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche sono effettuate secondo le modalità operative indicate nel DPCM 17/6/2021 (*).

Obbligo di Certificazione verde Covid-19 (detto anche "Green Pass")			
DATA	OGGETTO dell'obbligo ed ESCLUSIONI (attività/servizio/professione/ruolo)	NOTE	CHI CONTROLLA
6) Dal 15/10 al 31/12/2021 Art. 3 (D.L. 127/2021)	<p>LAVORO PRIVATO</p> <p>A chi si applica? Fermo restando quanto previsto nei punti 2), 4), 5), nonché 8) e 9) di questa tabella, è tenuto a possederlo ed esibirlo, su richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato per accedere ai luoghi in cui l'attività lavorativa è svolta; - tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro privati, anche sulla base di contratti esterni. <p><u>L'obbligo non si applica</u> ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (Prot. n. 35309 del 04/08/2021 e n. 43366 del 25/09/2021).</p> <p>Quali conseguenze? <u>I lavoratori non in possesso della certificazione verde o che si rifiutino di esibirla</u> al momento dell'accesso al luogo di lavoro,</p>	<p>Anche a seguito dei chiarimenti contenuti in alcune FAQ del Governo, si possono anticipare i seguenti chiarimenti rispetto ad alcuni punti dubbi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'obbligo <u>non</u> si applica ai clienti (ad esempio, come chiarito nelle FAQ del Governo, i tassisti non devono verificare il green pass dei propri clienti). - L'obbligo <u>non</u> si applica ai committenti privati che richiedono, eventualmente nella propria abitazione, le prestazioni ad esempio di un idraulico, elettricista o altro tecnico. Come precisato nelle FAQ del Governo, l'obbligo non sussiste in quanto il committente privato non assume il ruolo di datore di lavoro ma sta esclusivamente acquistando e fruendo di servizi. Resta fermo che è comunque facoltà del committente privato chiedere l'esibizione 	<p>I datori di lavoro delle attività lavorative del settore privato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal 15/10 e fino al 31/12/2021 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni - entro il 15/10/2021, definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale (scritto) i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni (può essere il datore di lavoro direttamente). <p>Le verifiche sono effettuate secondo le modalità operative indicate nel DPCM 17/6/2021 (*).</p> <p>Sono previste sanzioni amministrative per il datore di lavoro che non adotta misure</p>

<p>sono considerati <u>assenti ingiustificati</u> sino alla presentazione della certificazione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.</p> <p>Per i giorni di assenza ingiustificata, il lavoratore non ha diritto alla retribuzione e ai connessi oneri (quali, ad esempio, oneri contributivi, assicurativi, maturazione ratei di retribuzioni differite ecc.), nonché a qualsiasi compenso o emolumento comunque denominato, fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.</p> <p><u>Per le imprese con meno di 15 dipendenti</u>, il datore di lavoro può, dopo 5 giorni di assenza ingiustificata del lavoratore, <u>sospendere</u> il lavoratore sino alla data di fine del contratto di lavoro stipulato per sostituirlo. La sospensione non può comunque essere superiore ad un periodo di dieci giorni, rinnovabili una sola volta e non oltre il 31/12/2021.</p> <p><i>La previsione relativa alle imprese con meno di 15 dipendenti rappresenta un trattamento di miglior favore riconosciuto alle imprese di piccole dimensioni rispetto alla generalità di datori di lavoro. Pertanto, una volta scaduto il periodo di 10 giorni (eventualmente rinnovabile di ulteriori 10 giorni), continua a trovare applicazione disciplina generale che ammette la possibilità di assunzione a termine per sostituzione. Dal momento che in base a tale disciplina generale il lavoratore in assenza ingiustificata ha la facoltà di riprendere in qualsiasi momento servizio, previo possesso del green pass, è consigliabile:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - apporre il termine al contratto stipulato per sostituzione in relazione al rientro del lavoratore sostituito; - a livello organizzativo, chiedere al lavoratore in assenza ingiustificata di comunicare la propria disponibilità al rientro con un minimo di preavviso /ad esempio, entro le ore 17.00 del giorno precedente il rientro). 	<p>del green pass.</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'obbligo <u>non</u> si applica ai lavoratori che svolgono la propria attività in smart working, come confermato dalle FAQ del Governo. Resta fermo che l'accesso allo smart working e la definizione della misura dello stesso presuppongono una imprescindibile valutazione organizzativa da parte del datore di lavoro. - L'obbligo si applica anche ai datori di lavoro domestici nei confronti di colf/badanti. Ciò trova conferma anche nelle FAQ del Governo. - L'introduzione dell'obbligo di green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti che continuano a trovare piena e completa applicazione (in tale senso si pronunciano anche le FAQ del Governo). - Con riferimento a liberi professionisti e titolari di impresa individuale, privi di dipendenti e collaboratori anche esterni, si ritiene salvo diversa disposizione che non trovino applicazione gli obblighi di verifica del green pass. Resta inteso che, come confermato anche nella FAQ del Governo, tali soggetti sono sottoposti a verifica nel caso in cui accedano a luoghi lavorativi, pubblici o privati, di terzi. In caso di mancato possesso o esibizione del green pass, non potendo trovare applicazione la disciplina propria dei dipendenti (es. assenza ingiustificata, ecc.), gli effetti si producono sul piano dei rapporti 	<p>organizzative e per chi accede al luogo di lavoro privo di Certificazione verde. Il soggetto incaricato trasmette gli atti dell'accertamento e della contestazione della violazione al Prefetto, soggetto al quale è riservata l'irrogazione delle sanzioni.</p> <p><i>Ogni azienda deve definire un proprio modello organizzativo per effettuare i controlli, tenendo conto tra gli altri dei seguenti elementi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - i controlli devono essere effettuati preferibilmente ma non obbligatoriamente al momento di accesso nei luoghi di lavoro; - i controlli possono essere a campione; - si consiglia di descrivere adeguatamente le modalità con le quali saranno eseguiti i controlli nel modello organizzativo che potrebbe essere definito, ad esempio, a livello di regolamento aziendale, comunicazione di servizio, policy ecc. Si ritiene che il controllo abbia base giornaliera. In caso di controlli a campione, si consiglia di individuare preventivamente e con criteri oggettivi le caratteristiche della campionatura (ad esempio, percentuale del 40% dei dipendenti di un determinato ufficio/reparto produttivo); - dal momento che il regolamento o altra comunicazione in esame trova applicazione non solo per i lavoratori dipendenti, ma per chiunque si rechi a prestare la propria attività negli ambienti di lavoro (es. liberi professionisti, fornitori ecc.) è opportuno esporre idonea informativa in luogo visibile a tutti, come ad esempio nell'ingresso ai locali aziendali; - i possibili contenuti minimi del modello organizzativo aziendale possono essere ad
---	---	---

		<p>contrattuali tra le parti, in relazione alla responsabilità da inadempimento contrattuale in termini civilistici.</p>	<p><i>esempio: regole per l'ingresso in azienda; tipologia di controllo (es. controllo automatizzato, a campione ecc.); soggetti adibiti al controllo e criteri di determinazione dell'eventuale campione da controllare;</i></p> <p><i>- può essere utile redigere un registro dei controlli effettuati, nel rispetto delle disposizioni a tutela dei dati personali che vietano la raccolta da parte dei soggetti verificatori dei dati relativi al green pass (ad esempio, annotazione numerica dei controlli con eventuale riferimento all'ufficio/reparto di riferimento, data e firma del verificatore). A questo proposito, la FAQ pubblicata dal Governo chiarisce che le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale non potranno incorrere in sanzioni, nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass. Ciò vale a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127/2021;</i></p> <p><i>- in merito alle modalità di effettuazione dei controlli, i datori di lavoro – per effetto del rinvio al DPCM 17/06/2021 – devono utilizzare l'apposita App ufficiale "VerificaC19". Al momento, non è prevista l'istituzione di piattaforme per i controlli analoghe a quelle della scuola e del pubblico impiego. Infine, si sottolinea che – nel rispetto delle disposizioni a tutela dei dati personali (così come prescritto dall'art. 13, co. 5 del DPCM 17/06/2021, aspetto indicato dal Garante privacy nel parere preventivo alla pubblicazione di tale decreto) – non è ammessa la possibilità di effettuare i controlli visionando direttamente il green pass in</i></p>
--	--	--	---

			<p>possesso del lavoratore nella sua interezza e, in particolare, di registrare il dato di fine validità del documento stesso. Si rileva che il verificatore, pertanto, deve essere in possesso di uno smartphone o altro dispositivo che consenta di utilizzare App: il titolare del green pass può presentarlo anche in modalità cartacea ma chi deve controllare non può prescindere dall'utilizzo della App.</p>
--	--	--	--

Obbligo di Certificazione verde Covid-19 (detto anche "Green Pass")			
DATA	OGGETTO dell'obbligo ed ESCLUSIONI (attività/servizio/professione/ruolo)	NOTE	CHI CONTROLLA
7) Dal 15/10 al 31/12/2021 Art. 1 e 2 (D.L. 127/2021)	<p>LAVORO PUBBLICO</p> <p>Fermo restando quanto previsto nei punti 2), 4), 5), nonché 8) e 9) di questa tabella, è tenuto a possederlo e ad esibirlo, su richiesta, ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro in cui si svolge l'attività lavorativa:</p> <p>a) <u>il personale</u> delle seguenti amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - amministrazioni pubbliche: tutte le amministrazioni dello Stato comprese quello ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, comunità montane e loro consorzi, istituti autonomi delle case popolari, CCIAA, etc. (di cui al co 2, art. 1, D. Lgs. 165/2001); - regioni a statuto speciale, province autonome di TN e BZ (di cui al comma 3, art. 1, D. Lgs.165/2001); - autorità amministrative indipendenti, comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia; 	<p><i>Ad eccezione dei titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, <u>il personale delle amministrazioni interessate, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde o ne risulti privo</u> al momento dell'accesso al luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.</i></p> <p><i>Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.</i></p>	<p>I datori di lavoro del personale delle amministrazioni pubbliche interessate e i datori di lavoro delle attività lavorative o di formazione o di volontariato svolte presso le suddette amministrazioni, anche in base a contratti esterni.</p> <p>I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale (scritto) i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni.</p> <p>Possono essere adottate linee guida per l'organizzazione delle modalità operative.</p>

	<p>- enti pubblici economici; - organi di rilievo costituzionale.</p> <p>b) titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice</p> <p>c) <u>tutti i soggetti</u> che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le suddette amministrazioni, anche in base a contratti esterni.</p> <p>L'obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (Prot. n. 35309 del 04/08/2021 e n. 43366 del 25/09/2021).</p> <p>Sono tenuti a possederlo e ad esibirlo, su richiesta, per l'accesso agli uffici giudiziari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie. - magistrati onorari <p><u>L'obbligo non si applica</u> ai soggetti diversi che accedono agli uffici giudiziari (avvocati, consulenti, periti, ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo).</p>	<p>Tranne che per i magistrati onorari, l'assenza dall'ufficio per carenza o mancata esibizione della certificazione riguardante i soggetti anzidetti, è considerata assenza ingiustificata, assenza che mantiene il diritto al posto di lavoro ma senza retribuzione o compensi di alcun tipo.</p>	<p>Le verifiche sono effettuate secondo le modalità operative indicate nel DPCM 17/6/2021 (*).</p> <p><i>Sono previste sanzioni amministrative per il datore di lavoro che non adotta misure organizzative e per chi che accede al luogo di lavoro privo di Certificazione verde.</i></p> <p><i>Il soggetto incaricato trasmette gli atti dell'accertamento e della contestazione della violazione al Prefetto, cui spetta l'irrogazione delle sanzioni.</i></p> <p>I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la Corte di appello sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni, anche avvalendosi di delegati.</p>
--	---	---	---

Obbligo vaccinazione da infezione SARS-CoV-2			
DATA	OGGETTO dell'obbligo ed ESCLUSIONI (attività/servizio/professione/ruolo)	NOTE	CHI CONTROLLA
8) Dal 1/4/2021 e fino alla completa	<p>Sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2:</p> <p>- gli <u>esercenti le professioni sanitarie e gli operatori</u></p>	La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti	Procedura specifica con coinvolgimento delle autorità sanitarie (art. 4, DL 44/2021)

<p>attuazione del piano vaccinale nazionale e comunque entro e non oltre il 31/12/2021</p> <p>Art. 4 (L. 76/2021 di conversione del D.L. 44/2021)</p>	<p><u>di interesse sanitario</u> (art. 1, comma 2, L.43/2006, n. 43), <u>che svolgono la loro attività</u> nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali.</p>	<p>obbligati, ed è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni/province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.</p> <p>È prevista una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza, quali l'assegnazione a diverse mansioni o la sospensione della retribuzione.</p>	
<p>9) Dal 10/10 al 31/12/2021</p> <p>Art. 4 - bis (L. 76/2021 di conversione del D.L. 44/2021)</p>	<p>Sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2: - <u>tutti i soggetti</u> anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle <u>strutture residenziali, sociosanitarie e socioassistenziali</u></p>	<p><i>Risultano coinvolti tutti i lavoratori che prestino il proprio servizio, anche come esterni, in tali strutture indipendentemente dall'attività prestata (es. servizi di pulizie, di mensa, di manutenzione ecc.).</i></p> <p><i>Si evidenzia che non si ravvisa un'estensione diretta dell'obbligo ai predetti settori di attività, ma indirettamente ai soli lavoratori che sono impegnati nelle prestazioni di servizi/opere all'interno delle strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali.</i></p>	<p>Sono tenuti ad assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale i responsabili delle strutture e i datori di lavori dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni.</p> <p><i>Le modalità di verifica dell'adempimento dell'obbligo saranno definite con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.</i></p>